

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it -

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 409

del 15/07/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione di transazione fra la Società Fuchs Lubrificanti S.p.A., il sig. L. V. e ATS di Brescia in riferimento al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1247/2018.

**II DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Sara Cagliani
nominato con Decreto D.G. n. 45 del 08.02.2019**

Direttore Generale f.f. – delegato con Decreto D.G. n. 68 del 26.02.2019

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Ing. Luca Chinotti

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con atto RG n. 109/2019 (atti ATS prot. n.0012998 del 06.02.2019) la ditta Fuchs Lubrificanti Spa, con sede legale in Torino Via Sebastiano Valfrè, 16 in persona del legale rappresentante sig. C.O., nato il *...(omissis)...* e il sig. L.V., nato il *...(omissis)...*, hanno proposto opposizione di fronte al Tribunale di Asti, per l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione n. 1247 emessa dall'ATS di Brescia in data 04.12.2018 per un importo complessivo di € 45.000,00 oltre a € 20,00 per spese di procedimento, per violazione dell'art. 4 comma 1 del regolamento CE 1272/2008 per aver immesso sul mercato una miscela (Ratak Resist 51) non correttamente classificata come pericolosa per la salute umana e per l'ambiente;

Preso atto che l'ATS di Brescia si è costituita in giudizio in proprio, conferendo mandato difensivo al dott. Antonio Tornesello (Decreto D.G. n. 60/19), Funzionario presso il Servizio Affari Generali e Legali, delegato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. 150/11;

Rilevato che i Ricorrenti, nel Giudizio di opposizione, hanno eccepito la violazione degli artt. 17 comma 5 e 18 della l. 689/1981 e il conseguente difetto di competenza della ATS Brescia ad emettere l'Ordinanza-ingiunzione, da riconoscersi invece in capo all'omologo ufficio di Asti, nel cui circondario ha sede lo stabilimento della Fuchs Lubrificanti S.p.A. presso il quale sarebbe stata posta in essere la condotta oggetto di contestazione;

Preso atto che ATS Brescia nella memoria di costituzione e risposta ha, di contro, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore di quello di Brescia, luogo ove è avvenuto l'accertamento, ritenendo non provato il luogo di commissione del fatto contestato nonché chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;

Considerato che all'udienza del 10 aprile 2019 il Giudice ha invitato le parti a valutare una definizione transattiva della controversia, rinviando la causa all'udienza dell'11 luglio 2019;

Vista la proposta del Giudice;

Valutato che l'accoglimento, da parte del Giudicante, di una eccezione rispetto all'altra, era subordinato alla valutazione, assolutamente discrezionale, di circostanze non suscettibili di interpretazione univoca (ossia l'individuazione del luogo esatto in cui sarebbe stata concretamente adottata la classificazione della miscela Ratak Resist 51, all'esito di un procedimento decisionale che vedeva coinvolto sia lo stabilimento di Buttigliera D'Asti della FUCHS Lubrificanti sia gli uffici centrali della casa madre tedesca) rendendo estremamente incerto l'esito della lite;

Considerato che l'art. 3 co. 1 del D.lgs 186/2011 prevede una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 Euro, non definibile in via agevolata;

Atteso che, a seguito di trattative tra le parti, con atto di transazione del 10 giugno 2019 - Repertorio Contratti n. 915/2019 - si è convenuto di rideterminare la sanzione irrogata nella misura di Euro 20.000,00;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



- a) di prendere atto, per le motivazioni nelle premesse descritte, della transazione sottoscritta in data 10 giugno 2019 - Repertorio Contratti n. 915/2019 - tra l'ATS di Brescia, l'ing. L.V. e la FUCHS Lubrificanti S.p.A., allegata in copia al presente atto quale parte integrale e sostanziale (allegato A composto da n. 3 pagine);
- b) di dare atto che l'importo transatto di € 20.000,00 è stato integralmente corrisposto dalla FUCHS Lubrificanti S.p.A. a titolo "Proced. n. 109 2019 R.G. Trib. Di Asti" ed incassato con reversale n. 5480 del 17/06/2019;
- c) di dare altresì atto che il suddetto importo è stato registrato nella Contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario anno 2019 al conto "Sanzioni amm.ve REACH e CLP" cod. 75.06.701;
- d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Sara Cagliani

ATTO DI TRANSAZIONE

tra l'ing. **L.V.** (c.f. ...*omissis*...), **la Fuchs Lubrificanti s.p.a.** (c.f. ...*omissis*...), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. C.O., con sede legale in Torino in via Sebastiano Valfrè n. 16 (di seguito, congiuntamente, i "**Ricorrenti**");

e

Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia, (C.F./P.I. 03775430980), con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dr. Claudio Vito Sileo (di seguito "**ATS Brescia**");

PREMESSO CHE

1. è pendente avanti il Tribunale di Asti (R.G. 109/2019) giudizio di opposizione promosso dai Ricorrenti contro l'ordinanza ingiunzione n. 1274 del 4 dicembre 2018 (di seguito l'"**Ordinanza-ingiunzione**"), emessa da ATS Brescia per l'asserita violazione dell'art. 4 co. 1 del REG CE 1272/2008, punita a mente dell'art. 3 co. 1 del dlgs n. 186/2011 (di seguito il "**Giudizio di opposizione**");
2. l'Ordinanza-ingiunzione è stata emessa in ragione di una asserita non corretta classificazione, prima della sua immissione sul mercato, della miscela RATAK RESIST 51, prodotta, classificata e commercializzata da Fuchs;
3. i Ricorrenti, nel Giudizio di opposizione, hanno eccepito la violazione degli artt. 17 comma 5 e 18 della l. 689/1981 e il conseguente difetto di competenza della ATS Brescia ad emettere l'Ordinanza-ingiunzione, da riconoscersi invece in capo all'omologo ufficio di Asti, nel il cui circondario ha sede - in Buttigliera d'Asti, via Riva 16- lo stabilimento di Fuchs presso il quale presso il quale sarebbe stata posta in essere la condotta oggetto di contestazione;
4. ATS Brescia nella memoria di costituzione e risposta depositata in data 29 marzo 2019 ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore di quello di Brescia, luogo dell'avvenuto accertamento, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
5. all'udienza del 10 aprile 2019 il Giudice ha invitato le parti a valutare una definizione transattiva della controversia (di seguito, la "**Controversia**"), rinviando la causa all'udienza dell'11 luglio 2019

Considerato che

6. l'art. 3 co. 1 del dlgs 186/2011 prevede una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 Euro, non definibile in via agevolata;
7. in sede di scritti difensivi (ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981) i Ricorrenti, attesa la natura formale della violazione contestata, nonché l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per l'utenza e l'intervenuta modifica della Scheda di Sicurezza (SDS), chiedevano applicarsi il minimo della sanzione;
8. ATS Brescia comminava invece la sanzione nella misura di Euro 45.000 Euro, pari alla metà del massimo edittale

Ritenuto che

9. l'eventuale accoglimento del motivo principale di cui al punto 3. che precede comporterebbe l'integrale annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione con il conseguente onere, per ATS Brescia, di trasmettere gli atti del procedimento sanzionatorio all'omologo ente territorialmente competente;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

le parti - tenuto conto dell'esito incerto della lite nonché alla stregua dell'invito del Tribunale a valutare una soluzione conciliativa - convengono che è interesse transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta attraverso reciproche concessioni e stipulano quanto segue.

- A.** Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.
- B.** i Ricorrenti si impegnano a corrispondere ad ATS Brescia, che accetta e darà quietanza dell'avvenuto pagamento, la somma di € 20.000,00 (diconsi ventimila/00) entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 29 C 03111 11210 0000000 58919, intestato all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con causale "*Procedimento n. 109/19 R.G. Tribunale di Asti*";
- C.** a fronte dell'esatto adempimento di cui alla lettera B) che precede, ATS Brescia rinuncia all'Ordinanza-ingiunzione;
- D.** le parti si impegnano, conseguentemente, ad abbandonare il Giudizio di opposizione, non comparendo all'udienza già fissata all'11 luglio 2019 e alla successiva udienza che verrà fissata ex art. 309 c.p.c.; le spese di lite nonché le spese relative alla stesura del presente atto, sono interamente compensate fra le parti;

- E.** le parti riconoscono di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 1274 del 4 dicembre 2018 oggetto della vertenza indicata in premessa nonché in relazione al giudizio n. R.G. 109/2019 pendente innanzi al Tribunale di Asti;
- F.** la presente transazione consta di n. 3 facciate.

Brescia – Torino _____

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. L.V. i

Per Fuchs Lubrificanti s.p.a.

Dott. C.O.

Per ATS Brescia

Il Direttore Generale

Dr. Claudio Vito Sileo